



CIRCOLO DEI SARDI NEL BELLUNESE
Associazione di Promozione Sociale
Via F. PELLEGRINI, 102 - 32100 Belluno
E-Mail circolodeisardinelbellunese@gmail.com
Sito internet: www.circolosardibelluno.it

Belluno, 29 agosto 2024

Oggetto: Assemblea Straordinaria dei Soci - Mercoledì 28 agosto 2024, presso la Sala Biblioteca della Parrocchia di Cavarzano, Via Castellani, 1 Belluno (BL).
Prima convocazione ore 06.00, seconda convocazione ore 18.00.

L'Assemblea straordinaria ha inizio alle ore 18.00, Presidente Sig. Roberto AGUS e Segretario Sig. Carlo SCARPA. La convocazione è stata regolarmente convocata, in ottemperanza alle norme statutarie, previa comunicazione agli iscritti inviata il 13 agosto u.s.

L'Assemblea è stata convocata in prima istanza alle ore 06.00, ma non avendo raggiunto il numero legale si procede con la seconda convocazione alle ore 18,00. Si prosegue con il seguente ordine del giorno:

Variatione Statuto per conformità con il Terzo Settore e adempimenti richiesti dal RUNTS (Registro Nazionale del Terzo Settore);

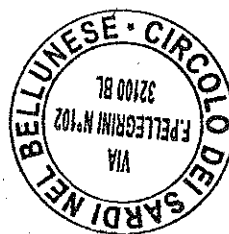
- Il Presidente rende edotta l'Assemblea sulla necessità di aggiornare lo Statuto Sociale affinché sia conforme alle nuove norme del terzo settore sempre in continua evoluzione e del RUNTS.

Vengono lette le parti soggette a variazione ed integrate con i nuovi criteri normativi.

L'Assemblea dopo ampio dibattito e risposte ad alcuni chiarimenti ritiene l'informazione esaustiva.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Segretario
(Carlo SCARPA)



Il Presidente
(R. AGUS)



REGISTRATO A TOLLERATO IL 03/09/2024

n. 673 3

duecento/00

IL FUNZIONARIO
VOLPI DOTT. PICO
Domenico Volpi

(*) firma su delega del Direttore Provinciale
RUSSO GENARO

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
CIRCOLO DEI SARDI NEL BELLUNESE - APS

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

Il Circolo dei Sardi nel Bellunese, costituito il 12.04.1987 con Atto notarile Rep. n. 76.748, procede alla modifica del proprio statuto a norma dell'art. 18 della Costituzione italiana, del Codice Civile, della normativa in materia, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni e delle leggi della Regione Autonoma della Sardegna in materia di emigrazione e di associazionismo senza scopo di lucro.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica denominata "**CIRCOLO DEI SARDI NEL BELLUNESE – APS**", con sede legale nel Comune di **BELLUNO, Via F. PELLEGRINI, 102.**

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché di comunicazione ad altri uffici competenti e potrà essere decisa con delibera del Consiglio direttivo. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione è regolata dal presente statuto, dal D.Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa di cui alla Legge Regionale 15 gennaio 1991, n. 7 della Regione Autonoma della Sardegna, per le parti compatibili con il Codice del Terzo Settore; per quanto non previsto dalla normativa richiamata, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile e le relative norme di attuazione.

Art. 2 – Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto. L'assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Scopi e attività

L'Associazione, attraverso l'attività di volontariato dei propri associati svolta in via prevalente, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'associazione si propone di:

1. salvaguardare e valorizzare l'identità culturale dei sardi;
2. promuovere la conoscenza e la valorizzazione della lingua sarda, dei patrimoni culturali, storici, artistici, ambientali e folclorici della Sardegna;
3. promuovere la conoscenza e il consumo delle produzioni agricole, artigianali e industriali, nonché delle risorse turistiche della Sardegna;
4. svolgere le funzioni di rappresentanza e di promozione della Sardegna con le Istituzioni e nel territorio in cui opera;
5. contribuire alla programmazione e al raggiungimento della crescita culturale, economica e sociale – con iniziative miranti all'affermazione ed alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi – dei Sardi e della Sardegna;
6. perseguire l'obiettivo di promuovere la solidarietà sociale, il dialogo e l'integrazione fra culture, etnie, religioni e popoli e la valorizzazione delle diversità;
7. Svolgere attività di acquisto collettivo di beni, con rivendita dei medesimi ai soli Soci, senza alcun fine di lucro, costituendosi a tal fine come Gruppo di Acquisto Solidale, ai sensi della normativa vigente (art. 1, commi 266 e 267 della legge n. 244/2007, e dell'art. 4, comma 7, del DPR 633/1972);
8. Promuovere la conoscenza e il consumo dei prodotti artigianali e agroalimentari della Sardegna in sinergia con la F.A.S.I.;

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nell'intento di agire a favore della collettività l'ente intende esercitare, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8/11/2000 n. 328, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5/2/1992 n. 104 e alla Legge 22/6/2016 n. 112;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8/3/2000 n. 53 e i

gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24/12/2007 n. 244.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sopra elencate si potranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni

- organizzare eventi e attività culturali, sociali, ricreative, momenti di incontro e partecipazione sociale;
- organizzare eventi di promozione economica, compresa la vendita di beni e servizi come attività secondarie e strumentali;
- curare attività editoriali, di informazione anche via web, nonché mostre, visite, presentazioni, spettacoli, viaggi ed escursioni turistiche;
- partecipare a bandi, concorsi, presentare progetti per finanziare le proprie attività;
- svolgere studi, ricerche, organizzare corsi di educazione, istruzione e formazione rivolti a tutte le fasce di età;
- gestire servizi per i propri soci, le loro famiglie o di terzi;
- creare strutture proprie o utilizzare quelle già esistenti sul territorio;
- ricerca di momenti di confronto e di collaborazione con tutte le forze presenti nel contesto sociale, contribuendo alla realizzazione di progetti che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale e di promozione dei beni comuni.

Le attività di interesse generale sono svolte in favore degli associati, dei loro familiari e di terzi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Consiglio Direttivo che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017

ART. 6 Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Nel caso di aspiranti associati minori di età la domanda dev'essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di 7 richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale e ne dovrà essere integrato il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale prescelte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7-Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Ciascun associato ha il diritto di:

- partecipare e votare all'Assemblea degli associati;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi; gli associati minorenni esercitano l'elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno responsabilità genitoriale;
- essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell'articolo appositamente dedicato;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento attuativo dello stesso;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo amministrativo.

ART. 8 -Volontario e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che non provvede alla scadenza al versamento della quota associativa, se prevista, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o perda i requisiti richiesti in fase di ammissione, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge
- Organo di revisione, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 11 -L'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati ed eventualmente anche con avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, che deve essere conservato presso la sede dell'organizzazione.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'associazione.

ART.12 Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva gli eventuali regolamenti attuativi dello statuto e le loro modifiche;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione che l'Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'organizzazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari da un numero di membri non inferiore a nove e non superiore a quindici eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.

L'organo amministrativo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

L'organo amministrativo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.

L'Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In seno all' Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri dell'Consiglio Direttivo o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti del Consiglio Direttivo, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti del Consiglio Direttivo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario e il Tesoriere,
- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, tra cui la quota annuale di adesione all'associazione, se prevista;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts;
- delibera l'ammissione o il rigetto motivato delle domande degli aspiranti associati;

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo coordinandone i lavori e dura in carica quanto lo stesso. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 c.c.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del D.Lgs. 117/17-, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 18 -Organo di Revisione legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 l'assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o attribuire la relativa funzione all'organo di controllo di cui all'articolo precedente, se in possesso dei necessari requisiti.

Art. 19- Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo all'Consiglio Direttivo:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari.

I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale dei conti, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto al Consiglio direttivo.

Art. 21 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
-

ART. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 -Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini di legge.

ART. 24 -Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 -Convenzioni

Le convenzioni tra le associazioni di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui agli artt. 55 e 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26- Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall' art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati ai sensi di dalla legge.

ART. 27- Responsabilità ed assicurazione dei volontari

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 -Responsabilità della associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 -Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30 -Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, _previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

ART.- 32 Norma transitoria

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: BELLUNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: BELLUNO

Registrazione di Atto Privato

Il 03/09/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T5H, serie 3, numero 673

data di stipula: 29/08/2024

ident.vo telematico: T5H24L000673000KB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: GSARRT63C21B354V

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93002410251				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24